

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Nr. Progr. **69**  
Data **30/11/2015**  
Seduta NR. **14**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **1**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/11/2015*

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/11/2015** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>      | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i>              | <i>Cognome e Nome</i>   | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| VERONESI GIAMPIERO         | S           | VECCHI ALESSIA        | N                        | FACCHINI MICHELE        | S           |
| MARCHESINI GIULIA          | S           | TORLAI FABIO          | N                        | BORGHI VITTORIO         | S           |
| LAFFI ELISA                | N           | QUERZÈ DAVIDE         | S                        | FRANCESCHI MASSIMILIANO | S           |
| MADDALONI CARMINE          | S           | MOSCATELLI FRANCESCO  | S                        |                         |             |
| CRUCITTI PAOLA             | S           | IOVINO PAOLO          | S                        |                         |             |
| MORANDI NADIA              | S           | GALLERANI GABRIELE    | S                        |                         |             |
| BORTOLANI STEFANO          | S           | ZAVATTARO LEONARDO    | S                        |                         |             |
| <i>Totale Presenti: 14</i> |             |                       | <i>Totali Assenti: 3</i> |                         |             |

Assenti giustificati i signori:

*LAFFI ELISA, VECCHI ALESSIA, TORLAI FABIO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO*

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, *SAGGINI PATRIZIA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, *MADDALONI CARMINE* invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

*IOVINO PAOLO, CRUCITTI PAOLA, FRANCESCHI MASSIMILIANO.*

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente informa i Consiglieri che l'Assessore Roma chiede di trattare in un'unica discussione il presente punto 6) ed il successivo punto 7) dell'Ordine del Giorno, quest'ultimo avente oggetto: "Concessione del Servizio di accertamento e riscossione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) - Provvedimenti inerenti e conseguenti".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni;

**Richiamato** in particolare l'articolo 18 del citato decreto legislativo, relativo al servizio delle pubbliche affissioni, il quale prevede che:

*"1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.*

*2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo."*

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26 luglio 1994, e successive modificazioni, che all'art. 3 prevede che la gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche è affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

**Precisato** che gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. n. 507/1993, che disciplinavano l'affidamento in concessione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, sono stati abrogati dalla riforma del sistema tributario locale introdotta dagli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Considerato** che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

a) il Decreto Legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:

a.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

a.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

- b) l'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*", a far data dal 1° ottobre 2006:
- b.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;
  - b.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali (comma 24);
  - b.3) ha disposto, al comma 25, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta:
    - I) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale;
    - II) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione (comma 25-bis);

**Atteso** che il regime transitorio disciplinato dall'articolo 3, commi 24-25-bis del Decreto Legge n. 203/2005 (convertito in Legge n. 248/2005) è stato prorogato:

- prima al 31 dicembre 2011 ad opera dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 e del D.P.C.M. 25 marzo 2011 (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011);
- successivamente al 31 dicembre 2012 ad opera dell'articolo 10, comma 13-octies, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 21 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** l'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter* e seguenti del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in Legge n. 106/2011), come da ultimo modificati dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in Legge n. 44/2012) i quali hanno modificato il quadro normativo che presiede l'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei comuni, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2013:

- in deroga a tutte le disposizioni di legge, *Equitalia* e le società del gruppo cesseranno di svolgere l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva per conto dei comuni e delle società dagli stessi partecipate;
- i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, "*sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare*";
- i comuni possono esternalizzare l'attività di riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, permanendo in capo ai concessionari privati la possibilità di avvalersi dell'ingiunzione fiscale potenziata ricorrendo alle disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973;

**Richiamato** in proposito l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, il quale testualmente recita: *“nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”*;

**Dato atto** che:

- questo ente gestisce attualmente mediante concessionario privato l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, giusto contratto Rep. n. 6504 stipulato in data 14 aprile 2011 per la durata dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese A.I.P.A. S.p.A. con sede legale in Piazza Giovine Italia n. 5 – 20123 Milano e I.C.A. S.R.L. con sede legale in Via Gaetano Donizetti n. 1 – 00198 Roma;
- tale contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2015 per cui si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito;
- durante il periodo di durata del contratto non è stato possibile, per ragioni non imputabili al concessionario, portare a compimento quanto previsto all'art. 11, commi 2-3, del capitolato d'oneri e precisamente la definizione del Piano generale degli impianti affissivi e simili affissivi nonché di arredo urbano, l'installazione e l'adeguamento e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni secondo quanto previsto dal Piano generale degli impianti da effettuarsi sulla base delle direttive dell'Area Tecnica come previsto dall'art. 28 dello stesso capitolato;

**Considerato** che questa Amministrazione ritiene necessario, da un lato, portare a compimento quanto previsto dall'art. 11, commi 2-3, del capitolato d'oneri e, dall'altro, più conveniente sotto il profilo economico e funzionale mantenere l'affidamento in concessione dei servizi in oggetto ai sensi di legge, in quanto non è possibile allo stato attuale organizzare la gestione diretta di tali servizi, che richiederebbe l'assunzione di nuove unità di personale e l'acquisizione di locali e mezzi;

**Visto** in proposito il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 11 giugno 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5 il quale, in relazione alla forma di gestione delle entrate, prevede che:

1. *La gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è effettuata in forma diretta fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
2. *Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le modalità previste dalla legislazione vigente;*

**Richiamato** l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

**Atteso** in particolare che:

- l'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;
- con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 10, comma 5, della Legge n. 448/2001 ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e che, conseguentemente, la procedura di gara in oggetto è disciplinata secondo i principi generali in materia di procedure per l'affidamento dei servizi;
- l'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la sostituzione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con l'Imposta municipale secondaria;
- la risoluzione del 12 gennaio 2015, n. 1/DF con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto presente che il secondo comma dell'art. 11, innanzi richiamato, dispone che "con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata Legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'Imposta municipale secondaria". In virtù di ciò, "i comuni possono introdurre l'Imposta municipale secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2 dell'art. 11 in commento e che la mancata emanazione di quest'ultimo provvedimento non determina automaticamente l'abolizione dei tributi e dei canoni che l'Imposta municipale secondaria è destinata a sostituire". Il regolamento dovrà fissare i criteri a cui il regolamento comunale deve conformarsi devono essere esplicitati nel regolamento governativo. In assenza di disposizioni normative nazionali (da introdurre nel regolamento), i soli contenuti del comma 2 dell'art. 11 non sarebbero comunque sufficienti per consentire all'ente locale l'esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina del tributo in questione. In forza di queste considerazioni il Ministero dell'Economia e delle

Finanze conclude nell'affermare che "fino a quando non venga emanato il predetto regolamento governativo, i comuni non possono istituire autonomamente l'Imposta municipale secondaria con regolamento comunale e continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari";

**Richiamato** l'art. 40 del vigente Regolamento comunale dei contratti che detta disposizioni in materia di procedura negoziata diretta;

**Ritenuto** pertanto di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 e del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per un periodo di anni due dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 alla Ditta I.C.A. S.R.L. con sede legale in Via Gaetano Donizetti n. 1 - 00198 Roma, già esecutrice del servizio nel Comune di Anzola dell'Emilia in base all'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo d'impresa AIPA s.p.a./ICA/spa affidatario del contratto in essere;

**Visto** l'allegato schema di capitolato d'onere per l'affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017;

**Vista** inoltre, a tal fine, la disponibilità all'affidamento comunicata dalla Ditta I.C.A. S.R.L. con sede legale in Via Gaetano Donizetti n. 1 - 00198 Roma con nota in data 19.11.2015 acquisita al Prot. 25.147/2015;

**Attesa** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla concessione dei pubblici servizi in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 5 del citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Ritenuto** di provvedere in merito, demandando al Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

**Dato atto**, altresì, che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare in data 23.11.2015 come da verbale agli atti;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 27.11.2015 e pervenuto al Prot. n. 25.676 del 27.11.2015;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale dei contratti;

**Udita**, sul presente punto 6) e sul successivo punto 7), come sopra indicato, la relazione dell'Assessore **Roma**;

**Uditi**, nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle") e dell'Assessore **Marchesini**;

**Udita**, infine, la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Borghi** su entrambi i punti 6) e 7);

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica;

**Con voti** favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 componenti

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) Di procedere all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la durata di anni due dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 alla Ditta I.C.A. S.R.L. con sede legale in Via Gaetano Donizetti n. 1 - 00198 Roma, già esecutrice del servizio nel Comune di Anzola dell'Emilia in base all'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo d'impresa AIPA s.p.a./ICA/spa affidatario del contratto in essere;
- 2) Di approvare lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



# INDICE

|         |  |
|---------|--|
| ART. 1  | OGGETTO DELLA CONCESSIONE  |
| ART. 2  | DISCIPLINA DEL SERVIZIO  |
| ART. 3  | DURATA DELLA CONCESSIONE   |
| ART. 4  | CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – MIMIMO GARANTITO                          |
| ART. 5  | REVISIONE DEL CORRISPETTIVO  |
| ART. 6  | RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE             |
| ART. 7  | SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI                                       |
| ART. 8  | CAUZIONE   |
| ART. 9  | OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  |
| ART. 10 | RESPONSABILITA' VERSO TERZI  |
| ART. 11 | IMPIANTI AFFISSIONISTICI   |
| ART. 12 | COSTITUZIONE DELL'UFFICIO – ORARIO DI APERTURA – ELEZIONE DI DOMICILIO |
| ART. 13 | GESTIONE DEL SERVIZIO  |
| ART. 14 | SISTEMA DI RISCOSSIONE   |
| ART. 15 | SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                    |
| ART. 16 | RECUPERO DELL'EVASIONE   |
| ART. 17 | SERVIZI GRATUITI   |
| ART. 18 | SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO                               |
| ART. 19 | ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE                        |
| ART. 20 | COORDINAMENTO E VIGILANZA  |
| ART. 21 | PENALI   |
| ART. 22 | DECADENZA  |
| ART. 23 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA   |
| ART. 24 | VARIAZIONI E RECESSO   |
| ART. 25 | NORMA TRANSITORIA  |
| ART. 26 | CONTROVERSIE   |
| ART. 27 | RICORSI  |
| ART. 28 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  |
| ART. 29 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   |
| ART. 30 | STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI                             |
| ART. 31 | RINVIO   |

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

- 1) Oggetto della concessione è la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni del capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e del vigente Regolamento comunale, intendendosi per tale la materiale esecuzione, nel Comune di Anzola dell'Emilia, del servizio delle pubbliche affissioni con l'accertamento e la riscossione dei relativi diritti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità ed accessori conseguenti.

## **ART. 2**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  - D. Lgs. 15.11.1993, n. 507,
  - D. Lgs. 15.12.1997, n. 446,
  - D. Lgs. 31.12.1992, n. 546,
  - Legge 27.07.2000, n. 212,
  - D. Lgs. 30.06.2003, n. 196,
  - D. Lgs. 09.04.2008, n. 81,
  - Legge 12.03.1999, n. 68,
  - D. Lgs. 30.04.1992, n.285 per la parte che attiene l'installazione, variazione, manutenzione e gestione dell'impiantistica pubblicitaria,
  - D. M. 26.04.1994 che detta disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2) Il Concessionario inoltre, si impegna ad applicare le norme del presente capitolato e ogni provvedimento comunale già adottato o eventualmente da adottare e le successive modificazioni in materia di:
  - Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni,
  - Regolamento generale delle entrate,
  - Deliberazioni con le quali vengono approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
  - Regolamento degli impianti pubblicitari;
  - ogni altro provvedimento adottato dal Comune avente effetto sui servizi affidati in concessione.

## **ART. 3**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

- 1) La durata della concessione è di anni 2 (due), con decorrenza dal 01/01/2016 fino al 31/12/2017.
- 2) Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
- 3) La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dei tributi oggetto della concessione e/o dell'istituto della concessione stessa. Qualora il servizio oggetto della concessione venisse diversamente regolato da nuove disposizioni legislative il Comune potrà procedere alla rinegoziazione del contratto senza diritto ad alcun risarcimento di danni.
- 4) Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

## **ART. 4**

### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – MIMIMO GARANTITO**

- 1) Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita nella misura del 13,74%, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno, al netto dell'aggio, per i

proventi dell'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni quantificato in €115.000,00 (centoquindicimila)

- 2) Detto aggio dovrà essere fatturato in conformità alle disposizioni in materia di I.V.A. di cui al DPR 633/1972.

#### **ART. 5**

##### **REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

- 1) In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dell'imposta o del diritto che comporti una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione, del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

#### **ART. 6**

##### **RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE**

- 1) Il Concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
- 2) L'ammontare delle riscossioni effettuate nel mese precedente al netto dell'aggio e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta) deve essere versato alla tesoreria comunale in rate mensili posticipate entro la prima decade di ogni mese
- 3) L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
- 4) Entro il medesimo termine previsto dal comma 1 del presente articolo, il Concessionario deve presentare al Comune il rendiconto delle riscossioni effettuate nelle distinte modalità di riscossione nel periodo precedente evidenziando il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numeri di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti, l'aggio dovuto, la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata. Copia del rendiconto viene trattenuta presso il locale ufficio del Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.
- 5) Il Concessionario deve provvedere alla rendicontazione separata di quanto riscosso relativamente ad annualità arretrate, sia a titolo di accertamento che di ravvedimento, e di quanto corrisposto a titolo di rimborso, distinto per anno, ai contribuenti aventi diritto.
- 6) Il Concessionario, contestualmente alla presentazione del rendiconto di cui al precedente comma 3, fattura l'aggio di competenza.
- 7) In caso di ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite si applica l'interesse legale corrente maggiorato di tre punti sulle somme non versate o versate in ritardo.
- 8) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere al recupero dei propri crediti avvalendosi della cauzione ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti ed il Concessionario non ottemperasse alle rituali richieste.
- 9) Il Concessionario deve rendere al Comune, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto della gestione di cui all'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, redatto in conformità al modello 21 approvato con il D.P.R. 31.01.1996, n. 194, completo della documentazione giustificativa (ricevute di riscossione, ecc...che confermino i versamenti eseguiti. Tutte le ricevute devono contenere l'indicazione dell'Ente per il quale viene effettuata la riscossione).
- 10) Al rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere allegato un prospetto analitico dello stato della riscossione di ogni singola posizione, dei connessi provvedimenti di recupero, dei rimborsi eseguiti, delle poste oggetto di contenzioso da redigersi secondo i modelli allegati "A1" e "A2" al presente capitolato. In alternativa a tali schemi è consentita la produzione di stampa o estratto informatico dei dati purché contenenti tutte le informazioni di cui agli allegati "A1" e "A2".
- 11) Il Concessionario deve trasmettere alla Direzione Centrale per la fiscalità locale entro il 31 marzo di ciascun anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri con annotati gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

## **ART. 7**

### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

- 1) Le somme riscosse per sanzioni tributarie o interessi saranno versate al Comune unitamente alle altre riscossioni, con la procedura di cui all'articolo 5 e su di esse il Concessionario avrà diritto di trattenere l'aggio contrattuale.

## **ART. 8**

### **CAUZIONE**

- 1) Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, é tenuto a prestare al Comune, prima della stipulazione del contratto o, se antecedente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di ammontare pari alla somma del minimo garantito annuo, attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati. La polizza dovrà contenere l'esplicita clausola del pagamento "a prima richiesta incondizionata" entro 15 (quindici) giorni e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.
- 2) In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.
- 3) La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte del Concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, pena l'applicazione dell'articolo 23 (clausola risolutiva espressa).
- 4) In caso di variazione del minimo garantito, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, la cauzione dovrà essere adeguata nel termine di quindici giorni dalla notifica di appositi invito da parte del Comune.
- 5) Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la scadenza della concessione, allorquando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita a seguito del perfezionamento del provvedimento di svincolo.

## **ART. 9**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1) Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
- 2) E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune. Il Concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste ultime sono difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
- 3) Il Concessionario è tenuto a verificare la presenza dell'autorizzazione comunale all'atto della riscossione del tributo e a dare comunicazione al Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, di eventuali irregolarità e di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possono costituire violazioni di regolamenti comunali in materia di autorizzazioni e concessioni. In ogni caso deve avvisare il contribuente che il versamento del tributo non sostituisce né sana la mancanza dell'autorizzazione.
- 4) Designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 5) Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.09.2000, n 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
- 6) Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risulti il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future. In allegato alla relazione, dovrà essere fornito su supporto informatico (come database formato xls o dbf o come file georeferenziato compatibile con i

formati ESRI) un rilievo annuale dei mezzi pubblicitari che hanno corrisposto il tributo nel corso dell'anno.

- 7) Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
- 8) Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.
- 9) Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
- 10) Il Concessionario elegge e mantiene nel Comune, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario.
- 11) Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici relativi al servizio che saranno richiesti.
- 12) Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate.
- 13) Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione volontaria e coattiva ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.
- 14) Il Concessionario, nel termine di sei mesi dall'affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordando con il Comune le specificità.
- 15) Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.
- 16) Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010. A tal fine si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art.3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 10**

##### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

- 1) Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi che al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
- 2) Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui e comunque da sottoporre al benessere del Comune.

#### **ART. 11**

##### **IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

- 1) Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi, ecc. per l'affissione dei manifesti) esistenti alla data di stipulazione del contratto.
- 2) Il Concessionario deve predisporre, anche su supporto informatico sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Comune, il Piano generale degli impianti affissivi e simili affissivi nonché di arredo urbano entro dodici mesi dalla data di affidamento del servizio.
- 3) Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, entro il termine di anni due dalla data di affidamento del servizio all'installazione, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni secondo quanto previsto dal Piano generale degli impianti di cui al comma precedente, compresa la ricollocazione degli impianti non più conformi alle norme del Piano in altre posizioni su indicazione del Comune.
- 4) Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza

dell'impiantistica comunale. Il Piano degli impianti esistenti deve essere costantemente aggiornato con procedure informatiche previamente definite di concerto con il Comune.

- 5) Gli oneri per la manutenzione, lo spostamento, la sostituzione, la nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del Concessionario.
- 6) Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno in proprietà al Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
- 7) Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

#### **ART. 12**

#### **COSTITUZIONE DELL'UFFICIO – ORARIO DI APERTURA – ELEZIONE DI DOMICILIO**

- 1) Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del capoluogo di ogni Comune, un ufficio di gradimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'ufficio deve essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice....) e dovrà garantire l'apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali. La collocazione dell'ufficio deve consentire un agevole accesso da parte della utenza e l'accesso deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria. Presso l'ufficio l'utente deve poter espletare tutte le pratiche necessarie a richiedere ed ottenere gli adempimenti connessi al servizio delle pubbliche affissioni (visione degli spazi disponibili e prenotazione dei medesimi). Il Concessionario è obbligato a fissare l'orario di apertura dell'ufficio per le ore antimeridiane e pomeridiane, escluso il sabato nel qual giorno sarà aperto al pubblico nella sola mattinata. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con il Comune.
- 3) All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "**Comune di Anzola dell'Emlia – Servizio Affissioni – Pubblicità – Gestione:** (indicare la ragione sociale del Concessionario)".
- 4) Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla Ditta concessionaria.

#### **ART. 13**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

- 1) Il Concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti.
- 2) La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla Ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali in vigore.
- 3) Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
- 4) Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
- 5) Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
- 6) Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto

applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

- 7) Qualora il Comune ritenga che un dipendente/collaboratore sia inadeguato al ruolo assegnato può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
- 8) Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.
- 9) Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
- 10) Il Concessionario deve garantire l'accesso e fornire gratuitamente al Comune le banche dati sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Comune.
- 11) Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.
- 12) Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
- 13) L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D. Lgs. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti inerenti le entrate affidate in concessione.
- 14) Le affissioni si effettueranno tutti i giorni esclusa la domenica e le festività civili nelle quali si effettueranno esclusivamente quelle urgenti per annunci mortuari.
- 15) Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni la Ditta concessionaria deve istituire e compilare secondo le modalità ivi previste i documenti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994 per i quali ogni eventuale correzione deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati, in ogni caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.
- 16) I documenti previsti nel comma precedente possono essere sostituiti nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati ove previsto per soddisfare alle caratteristiche richieste.
- 17) Oltre ai documenti previsti dal comma 15 del presente articolo la Ditta concessionaria deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica degli atti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 3 del citato Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994.
- 18) I bollettari, i registri e gli stampati vari destinati al servizio dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.
- 19) Il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dagli utenti allo stesso, integrati delle relative deduzioni a risposta degli stessi;
- 20) Il concessionario è tenuto ad assumere iniziative atte a facilitare i pagamenti per i contribuenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, con oneri a suo carico.

#### **ART. 14**

##### **SISTEMA DI RISCOSSIONE**

- 1) Il Concessionario deve inviare, entro i 20 giorni anteriori alla scadenza per il pagamento previsto dalla norma di legge e/o regolamento comunale, a tutti i contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato o mancato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione dell'ufficio del Concessionario, con l'indicazione del telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso saranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il

bollettino per il pagamento in conto corrente postale. Inoltre in tale avviso il Concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

- 2) Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune.

#### **ART. 15**

##### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- 1) Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993, del D.m. 26.04.1994, del relativo Regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
- 2) Le richieste di affissione di manifesti e di altri mezzi pubblicitari devono essere inoltrate direttamente al Concessionario (a mezzo dell'ufficio dove istituito, fax, o altre modalità concordate con il Comune) il quale deve provvedervi in conformità alle norme vigenti con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
- 3) Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
- 4) Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario leggibile indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
- 5) Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
- 6) Il Concessionario deve adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
- 7) Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

#### **ART. 16**

##### **RECUPERO DELL'EVASIONE**

- 1) Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune e concordando con lo stesso modalità e tempi di realizzazione.
- 2) La relazione di cui all'art. 9, comma 6, dovrà dare atto dello stato di attuazione del programma di cui al comma 1 e rendicontare in modo dettagliato l'attività effettuata ed i risultati raggiunti.

#### **ART. 17**

##### **SERVIZI GRATUITI**

- 1) La Ditta concessionaria si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune.
- 2) La Ditta concessionaria si impegna altresì a provvedere a tutte le affissioni del Comune e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93.
- 3) La Ditta stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli articoli 16, 17, 20 e 21 del D. Lgs. 507/93 e dal Regolamento Comunale.

#### **ART. 18**

##### **SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 1) E' vietato il sub affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di:
  - a) Attacchinaggio,
  - b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici,
  - c) Stampa e spedizione,



- d) Gestione informatica delle banche dati.
- 2) Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il subappalto.
- 3) Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.
- 4) E' fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
- 5) E' nulla la cessione del contratto a terzi.

#### **ART. 19**

##### **ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

- 1) Il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento.
- 2) Il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. Finanze 26 aprile 1994, anche la seguente documentazione:
  - a) originali delle dichiarazioni per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
  - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
  - c) elenco dei ricorsi pendenti;
  - d) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
  - e) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
  - f) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
  - g) elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia, e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
  - h) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.
- 3) Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, lettere f) e g) dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente.

#### **ART. 20**

##### **COORDINAMENTO E VIGILANZA**

- 1) Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
- 2) Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
- 3) Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
- 4) Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

#### **ART. 21**

##### **PENALI**

- 1) In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere applicate penali,

determinate con provvedimento del Responsabile, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali applicate in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

- 2) Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
  - a) Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
  - b) Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
  - c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni manifesto;
  - d) Versamenti tardivi: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti;
  - e) Mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 6 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - f) Mancata comunicazione ai servizi comunali competenti delle situazioni di cui all'art. 9 comma 3 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - g) Mancata predisposizione del Piano Generale degli Impianti Affissivi e simili affissivi di cui all'art. 11, comma 2, del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - h) Mancata installazione, adeguamento e riordino degli impianti di pubbliche affissioni di cui all'art. 11, comma 3, del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - i) Mancato o non conforme allestimento e funzionamento della sede con le modalità di cui all'art. 12: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere contenente il termine entro cui provvedere agli adempimenti richiesti. Se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato d'oneri;
  - j) Mancata predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 9, comma 14, del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 3) Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale sarà determinata dal Responsabile competente nei limiti di cui al precedente comma 1.
- 4) In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale, salvo maggiori danni.
- 5) La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art.20, comma 4.
- 6) Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
- 7) Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
- 8) L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

## **ART. 22 DECADENZA**

- 1) Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
- 2) Il mancato allestimento della sede di cui all'articolo 12, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.
- 3) In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere

temporaneo possesso dell'Ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

- 4) In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

### **ART. 23**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1) Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 22, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
  - a) Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
  - b) Interruzione del servizio senza giusta causa;
  - c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.
  - d) Inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, in particolare in tutti i casi in cui le transazioni relative all'appalto oggetto del presente capitolato sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
- 2) In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 22.

### **ART. 24**

#### **VARIAZIONI E RECESSO**

- 1) Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali e/o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
- 2) Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato, avrà efficacia se non preventivamente determinata dal Comune previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravante gli obblighi di capitolato.
- 3) Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

### **ART. 25**

#### **NORMA TRANSITORIA**

- 1) Le concessioni ed autorizzazioni aventi riflessi sul servizio affidato in concessione sono trasmesse al Concessionario per gli adempimenti successivi relativi al pagamento dell'imposta. A carico del Concessionario sono tutti gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla gestione di procedure informatiche volte a semplificare la trasmissione di dati da e verso il Comune.

### **ART. 26**

#### **CONTROVERSIE**

- 1) Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. E' competente il Foro di Bologna.
- 2) In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del Concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra Concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

**ART. 27**  
**RICORSI**

- 1) Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire al Comune chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al Concessionario.

**ART. 28**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- 1) I responsabili dei procedimenti di cui al presente capitolato sono individuati:
  - nell'Area economica – finanziaria per quanto attiene l'applicazione e la gestione dell'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
  - nell'Area tecnica per quanto attiene la gestione degli impianti e delle attrezzature di cui all'art. 11 del presente capitolato.

**ART. 29**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Ai fini di cui all'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Concessionario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio dell'incarico.
- 2) Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
- 3) Il Concessionario si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
- 4) Il Concessionario si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere.
- 5) Il Concessionario si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.
- 6) Il Concessionario consente l'accesso dell'Amministrazione o di un suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**ART. 30**  
**STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

- 1) Tutte le spese inerenti il contratto e quelle ad esso successive o conseguenti per l'esecuzione della presente concessione, saranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tasse e diritti secondo le leggi vigenti.

**ART. 31**  
**RINVIO**

- 1) Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.





**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **69** del **30/11/2015**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

---

OGGETTO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

|   |  |
|---|--|
| IL<br>DIRETTORE<br>DELL'AREA<br>INTERESSATA                       | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:<br><b>FAVOREVOLE</b><br><br>Data 25/11/2015<br><br>IL DIRETTORE AREA<br>ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO<br><br>BARBIERI CLAUDIA   |
| IL<br>DIRETTORE AREA<br>ECONOMICO /<br>FINANZIARIA E<br>CONTROLLO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:<br><b>FAVOREVOLE</b><br><br>Data 25/11/2015<br><br>IL DIRETTORE AREA<br>ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO<br><br>BARBIERI CLAUDIA |

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 69 DEL 30/11/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO  
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 03/12/2015